

**Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 7 - ID Sigef 2096**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

### CHIARIMENTI

#### 216) DOMANDA

Con riferimento alla risposta al chiarimento numero 2), laddove si indica che “Le attestazioni e la comprova dell’equivalenza, dovranno essere presentate attraverso l’inserimento delle medesime nella sezione del Sistema denominata “Offerta Tecnica”, si chiede di chiarire, qualora ci fosse, la differenza tra “attestazioni” e “comprova” oppure se con tali termini si intenda indicare le modalità attraverso le quali il concorrente possa attestare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nel Capitolato Tecnico e che le stesse debbano entrambe essere inserite nella sezione denominata “Offerta Tecnica”, a differenza della documentazione a comprova di cui al paragrafo 16.2 del Disciplinare di gara che deve essere inviata tramite il Sistema nell’apposita sezione denominata “Documentazione a comprova”. Ciò affinché la commissione di gara possa prendere visione di tali “attestazioni e prove di equivalenza” in fase di valutazione delle Offerte Tecniche e non nella fase successiva alla determinazione della graduatoria provvisoria di merito. Nel caso in cui si confermi che le “attestazioni e le prove di equivalenza” vadano inserite nella sezione “Offerta Tecnica” e non nella sezione della “Documentazione a Comprova”, si chiede altresì di confermare che, benché non riportato nel paragrafo 15 del disciplinare di gara, in tale sezione, oltre a poter inviare il documento “Dichiarazione di Offerta Tecnica”, il concorrente potrà inviare anche uno o più file contenenti le attestazioni e le prove di equivalenza per ciascun band per le quali si rendano necessarie. Si chiede infine di specificare se per tali file ci sia un limite in termini di numerosità, il formato o la dimensione.

#### RISPOSTA

In ossequio a quanto previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda soddisfare i requisiti minimi o migliorativi richiesti dalla *lex specialis* mediante “equivalenza” è chiamato a dimostrare detta equivalenza “nella propria offerta” e “con qualsiasi mezzo appropriato”; si conferma, pertanto, che la documentazione relativa all’equivalenza andrà inserita nella sezione “Offerta Tecnica”.

Come riportato nel paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara, si conferma l’assenza di limiti sulla numerosità dei file presentabili ma si rappresenta che ciascun singolo file dovrà avere una dimensione massima di 13MB. Per quanto riguarda il formato, come indicato al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, si ribadisce che tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf.

#### 217) DOMANDA

In virtù di quanto asserito nella risposta alla domanda 2, alla domanda 144 e alla domanda 201, ovvero che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, soluzioni non standard/proprietarie:

- non si possono ritenere equivalenti alla funzionalità Power Over Ethernet conforme allo standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt richiesta nel Capitolato Tecnico, qualora erogino il PoE in modo parziale, in relazione ai valori di potenza, tensione e corrente previsti per ciascuna classe definita dallo standard IEEE802.3bt,

- per essere ritenute equivalenti debbano pertanto supportare tutte e 4 nuove classi di auto-negoziazione (dalla 5 alla 8) e considerato che ad ogni nuova classe corrisponde un valore di potenza specifico erogato dallo switch verso il dispositivo da alimentare, ovvero 45Watt per la classe 5, 60 watt per la classe 6, 75Watt per la classe 7 e 90Watt per la classe 8,

si chiede di confermare che la conformità allo standard IEEE 802.3bt sia rispettata supportando entrambi i profili “Type 3” e “Type 4”, ovvero che lo switch di tipo 5 conforme allo standard IEEE 802.3bt debba supportare tutte e 4 le nuove classi di negoziazione (dalla 5 alla 8), venendo altrimenti a mancare il rispetto di quanto previsto all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di equivalenza tra le soluzioni proposte da differenti brand.

**RISPOSTA**

Si ribadisce quanto già indicato nella risposta alle domande citate, ossia che - in relazione alla conformità allo standard IEEE 802.3bt - sarà ritenuto rispondente al requisito minimo un apparato che supporti uno o entrambi i profili “Type 3” e “Type 4”.

**Divisione Sourcing ICT**

**Il Responsabile**

**(Ing. Patrizia Bramini)**